

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA -
UNIVERSITE' DE LA VALLEE D'AOSTE E LA REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

L'anno 2014, addì 27 del mese di giugno, nella sede della Regione
autonoma Valle d'Aosta,

tra

l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste,
con sede in Aosta, Strada Cappuccini, n. 2A, C.F. 91041130070,
nella persona del Direttore generale, sig. Franco Vietti, a quanto
infra autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio
dell'Università n. 38 in data 26 maggio 2014 (di seguito per brevità
"Ente"),

e

la **Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste,** con sede in
Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, C.F. 80002270074, nella persona del
Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione sig.ra
Ornella Badery, in forza della deliberazione della Giunta regionale
n. 857 del 20 giugno 2014 (di seguito per brevità anche "Regione");

PREMESSO CHE

- L'art. 73, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22
(Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione
regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di



altre leggi in materia di personale) prevede, per gli enti di cui all'art. 1, co. 1 della stessa legge, la possibilità di individuare in forma associata l'Ufficio per i procedimenti disciplinari cui spetta l'irrogazione delle sanzioni di maggiore gravità, non rientranti nelle attribuzioni dei dirigenti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera e), ed il supporto dei dirigenti nell'esercizio del potere disciplinare ad essi assegnato;

- L'art. 1, comma 1, ultimo periodo, della citata legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, prevede che le disposizioni della stessa legge si applicano altresì, ove compatibili, al personale tecnico-amministrativo dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;


TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente.

Art. 2 – Oggetto e finalità

L'Ente stipula la presente convenzione con la Regione per la predisposizione e la gestione dei procedimenti disciplinari di propria competenza, nei termini di cui all'articolo 4, avvalendosi dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari in forma associata istituito presso il Dipartimento personale ed organizzazione della Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 905 del 27 aprile 2012 e



successive modificazioni e integrazioni.

Le pubbliche finalità che si perseguono con la presente convenzione sono relative alla garanzia di un economico, efficace ed efficiente esercizio delle competenze istituzionali dell'Ente e di un'applicazione uniforme delle disposizioni in materia disciplinare.

Art. 3 – Durata e tacita rinnovazione

La presente convenzione ha durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente e si intende rinnovata per successivi periodi triennali, salvo disdetta. La disdetta va comunicata, a mezzo raccomandata A.R., almeno sessanta giorni prima della data di scadenza della convenzione o del suo rinnovo.

Art. 4 – Modalità operative

L'Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata ha sede presso il Dipartimento personale e organizzazione della Regione.

Tale Ufficio è competente per i procedimenti disciplinari che comportino sanzioni diverse da quelle minori, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4 del d.lgs. 165/2001, nei confronti di dipendenti e dirigenti dell'Ente, secondo le disposizioni contrattuali e normative di riferimento.

Per tutti i procedimenti disciplinari gestiti dall'Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata per conto dell'Ente, anche l'atto conclusivo è adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

L'Ufficio, concluso il procedimento disciplinare, ne comunica l'esito



all'Ente.

L'Ufficio fornisce inoltre supporto ai dirigenti dell'Ente nell'esercizio del potere disciplinare ad essi assegnato.

Art. 5 – Decorrenza della competenza dell'Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata



La competenza dell'Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata, di cui all'articolo 4, decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione ed è relativa ai procedimenti disciplinari per i quali la notizia dell'infrazione disciplinare sia stata acquisita a far data dal giorno di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 6 – Assegnazione del personale

La Regione assegna il personale necessario al funzionamento dell'Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata.

L'Ente individua l'unità addetta alla corretta ed integrale applicazione degli accordi di cui alla presente convenzione, salvo successiva diversa previsione organizzativa concordata tra le parti stesse.

Il personale dell'Ente assegnato alle incombenze di cui al presente articolo si coordina con l'Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata per gli adempimenti di competenza (anche relativamente ad eventuali endo-procedimenti direttamente svolti dal medesimo).



Art. 7 - Rapporti finanziari

Gli oneri a carico dell'Ente derivanti dagli accordi pattuiti con la presente saranno determinati a consuntivo, dal Dipartimento personale e organizzazione della Regione, in ragione dell'attività prestata dall'Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata a favore dell'Ente stesso.

Art. 8 - Relazione annuale



L'Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata illustra all'Ente le attività svolte per conto dello stesso e rendiconta gli oneri sostenuti per la loro realizzazione con una relazione predisposta entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore generale dell'Università della Valle d'Aosta – Université

de la Vallée d'Aoste

Sig. Franco Vietti



Il Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione

Sig.ra Ornella Badery

